

FILOSOFIA, STORIA E DIRITTO NEL PENSIERO DI GUIDO FASSÒ

PHILOSOPHY, HISTORY AND LAW IN GUIDO FASSÒ'S THOUGHT

*Carla Faralli***

Resumo:

A contribuição teórica de Guido Fassò trouxe valiosos avanços ao conhecimento da Filosofia do Direito, em especial por sua abordagem da história e das raízes das ideias. Recolhendo testemunho do valor de cada uma de suas obras, através de seus estudos sobre os gregos, os medievais, os modernos e os contemporâneos, a reconstrução de suas principais etapas de reflexão, por Carla Faralli, torna possível ao leitor acessar o universo do Autor, para considerar a presença dos temas da História, da Justiça, das Leis, do Jusnaturalismo, do Positivismo, da Democracia, da Razão, da Sociedade, da forma como ali estão claramente presentes.

Palavras-chave: Guido Fassò. Filosofia do Direito. História da Filosofia do Direito.

Abstract:

Guido Fassò's theoretical contribution brings important advances to the attention of legal philosophy, especially as concerns the approach to history and the roots of ideas. By reconstructing the main stages in Guido Fassò's reflection and bringing to us the valuable insights found in each of his works — where Fassò investigates Greek, medieval, modern and contemporary thought— Carla Faralli enables the reader to explore the full range of themes in the author's universe — among them history, justice, the laws, natural law theory, legal positivism, democracy, reason, and society — while affording a clear understanding of their role.

Keywords: Guido Fassò. Legal philosophy. History of legal philosophy.

1. Guido Fassò (1915-1974), dopo la laurea in Giurisprudenza (1936) e in Filosofia (1940) ed alcuni anni di insegnamento nelle scuole superiori durante il periodo della guerra, nel 1949, dopo aver conseguito la libera docenza, ottenne l'incarico e nel 1954 la Cattedra di Filosofia del Diritto presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma.

Dal 1963 fino alla morte fu a Bologna docente di Filosofia del Diritto presso la facoltà di Giurisprudenza e di Storia delle dottrine politiche presso la facoltà di Lettere e Filosofia.¹

* Full Professor of Philosophy of Law, Applied Ethics, and Women and Law at the Bologna University School of Law, Director of CIRSIFID (Interdepartmental Centre for Research in the History, Philosophy, and Sociology of Law, and in Legal Informatics), Italy.

** Professora convidada do Professor Associado Eduardo C. B. Bittar, por meio de intercâmbio internacional. O artigo foi aprovado pela Comissão de Publicação em junho de 2014.

¹ Per la biografia di Fassò si veda TAMASSIA, F. voce Guido Fassò. In: DIZIONARIO biografico degli italiani. Roma: L'Enciclopedia Italiana Treccani, 1995. v. 45.

Iniziò i suoi studi su temi vichiani (*Il Vico nel pensiero del suo primo traduttore francese*, Bologna, 1947; *Genesi storica e genesi logica della filosofia della Scienza Nuova*, Rivista internazionale di Filosofia del diritto, 1948; *I “quattro autori” del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova*, Milano, 1949) e in essi evidenzia il ruolo assolto dalla riflessione sul diritto nella maturazione in Vico del concetto relativo al rapporto tra “vero” e “certo” preminente nelle sue opere rispetto al principio *verum ipsum factum* che costituisce il fondamento teoretico della “nuova scienza”: il diritto infatti viene interpretato come l’espressione più autentica della vita, cioè della storia, dei popoli. Vico viene così presentato come il filosofo che afferma “in antitesi al razionalismo cartesiano e a tutto il pensiero dell’illuminismo, la storicità e la creatività dello spirito, la visione della storia come concreta razionalità”.

Questi lavori gli guadagnarono subito la stima dei maggiori esponenti della cultura italiana da Gioele Solari a Benedetto Croce, che gli dedicò nei “Quaderni della critica” (1949) un ampio commento, rilevando l’“ottimo lavoro”, la “bravura”, la “diligentissima ed acuta interpretazione”.

In quello stesso periodo Fassò si interessa anche al pensiero di Ugo Grozio, che doveva divenire negli anni successivi uno degli autori più studiati nell’ambito delle sue ricerche sul giusnaturalismo, destinate a rinnovare radicalmente l’interpretazione stessa di Grozio, che Fassò presenta come rivendicatore dell’unità tra il diritto naturale e il diritto storico, respingendo l’interpretazione tradizionale che identificava il suo pensiero col razionalismo astratto. Dell’immagine di Grozio “padre del giusnaturalismo moderno”, Fassò è stato tra coloro che hanno promosso una revisione critica intesa a mostrare quanto essa fosse frutto della divulgazione, per molti aspetti deformante, fattane da Tomasio e Barbeyrac in clima illuministico, quasi un secolo dopo l’apparizione del *De iure belli ac pacis* (1625).

I nomi di Vico e di Grozio appaiono diversi anni dopo uniti nel titolo di un libro (*Vico e Grozio*, Napoli, 1971), che testimonia il perdurare dell’interesse di Fassò per quelli che occupano una posizione privilegiata tra i suoi autori.

2. Proprio dagli studi su Vico Fassò derivò forse quella sensibilità alla storia che caratterizza il suo pensiero e che è presente nell’opera che apre, dopo il periodo giovanile, la seconda tappa del suo itinerario intellettuale.

Si tratta di *La storia come esperienza giuridica* (Milano, 1953) in cui Fassò, pur riconoscendo all’istituzionalismo il merito di aver messo in luce l’insufficienza

Per la bibliografia di e su Fassò, rinvio a Zucchini, G. Bibliografia degli scritti filosofico-giuridici di Guido Fassò. In: FASSÒ, G. *Scritti di filosofia del diritto*. A cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini. Milano: Giuffrè, 1982. 3v.; e a FARALLI, Carla. I momenti della riflessione critica su Guido Fassò e bibliografia degli scritti su Guido Fassò. In: FASSÒ, G. *Scritti di filosofia del diritto*. A cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini. Milano: Giuffrè, 1982. 3v., rispettivamente p. 1.463-1.473, 1.475-1.517, 1.518-1.528.

del normativismo, ne rileva un limite nell'aver dimenticato la componente storica del diritto, ridotto alla sola dimensione sociologica. Pertanto propone di estendere il concetto di istituzione non solo ad ogni forma di organizzazione sociale, ma anche ad ogni forma di rapporto intersoggettivo, così che l'esperienza storica si risolve interamente nell'esperienza giuridica.

Ideale completamento dell'opera precedente costituisce *Cristianesimo e società* (Milano, 1956), dedicata al rapporto tra religione e vita sociale, l'opera che Fassò stesso forse ebbe più cara.

La tesi in essa sostenuta è che il cristianesimo, come qualsiasi religione autentica, si incentrò alle sue origine in Dio, disinteressandosi delle cose del mondo e quindi anche del diritto, che, per sua natura, è sistema di norme di condotta volte a uomini imperfetti per garantirne la convivenza; ma il cristianesimo, diffondendosi nel mondo, dovette farsi società e storia e rivestirsi delle forme della società storica, ossia della istituzionalizzazione e della giuridicità. Non ha senso, per Fassò, parlare di diritto cristiano o di politica cristiana.

Partendo da queste premesse, Fassò giunge alla drammatica alternativa: o si vive nel mondo, per il mondo e con i mezzi del mondo al fine di raggiungere l'ideale terreno della miglior convivenza sociale o si vive oltre il mondo, attendendo che la trasformazione della società sia il risultato del rinnovamento dell'anima che si opera con la venuta del regno di Dio. Autentici spiriti religiosi sono per Fassò coloro -da Pascal a Kirkegaard- che misticamente sono capaci di immedesimarsi nella vita divina.

Sul piano strettamente filosofico l'opera – come la precedente – segna il superamento dell'idealismo immanentistico di Croce e Gentile, che considera la storia come manifestazione di un principio assoluto e pone, quindi, implicitamente, nella società la presenza di un valore. Tale superamento si manifesta nel deciso e polemico riconoscimento della eterogeneità irriducibile tra assoluto e storia, valore e società, cristianesimo e mondo, sacro e profano.

La tesi della mancanza di rapporto fra cristianesimo e società contraddiceva l'opinione dominante nel mondo religioso (frequenti le critiche a J. Maritain) e l'opinione di coloro che, richiamandosi al cristianesimo, intendevano tradurlo nella società (il riferimento è al Partito della Democrazia Cristiana) e suscitò un vivace dibattito che oltrepassò i confini della filosofia e accompagnò sia la prima sia la seconda edizione del 1969. Fu dibattuta non solo su riviste e periodici culturali (famosa una polemica con Carnelutti sulle pagine della Rivista di diritto processuale, 1955-56), ma anche sulle terze pagine dei giornali (dal Messaggero, al Mondo, al Corriere della Sera, alla Stampa, al Resto del Carlino) con articoli a firma delle figure più rappresentative della cultura italiana del tempo: Cesarini-Sforza, Frosini, Jemolo, Prezzolini ed ebbe risonanza anche all'estero dalla Francia (Villey) all'Inghilterra (Campbell), dalla Germania all'America Latina.

Particolarmente interessante la polemica con Carnelutti cui si accennava: secondo Fassò Carnelutti, affermando che gli insegnamenti evangelici tracciano agli uomini le linee direttive per vivere in una società organizzata secondo il diritto, interpretava un'opinione largamente diffusa «Mai come ai nostri giorni – egli scriveva – è stata diffusa l'idea che l'ordinamento sociale e giuridico debba ispirarsi ai principi cristiani, che, evidentemente, debbono essere ricercati nei testi evangelici – e mai si è così poco dubitato che in tali testi le premesse di un simile ordinamento si possano ritrovare; gli anticlericali stessi, se di una grave colpa vogliono accusare gli avversari, rimproverano loro di non aver attivato e di non voler attuare i principi della giustizia sociale evangelica e numerosissimi, autorevoli giuristi cattolici affermano di ispirarsi all'idea cristiana della giustizia per propugnare un diritto cristiano». Ma negli scritti neotestamentari per giustizia non si intende affatto “ciò che essa significa nel linguaggio che potremmo dire laico, tanto classico quanto moderno”, essa “non ha alcun significato giuridico e neppure morale in senso intersoggettivo sociale”, la parola giustizia – egli ribadisce – vi sta solo ad indicare una situazione di ordine esclusivamente religioso: l'elezione, la perfezione, la santità.

Le tesi sopra esposte sono suffragate da numerose ricerche storiche, pubblicate negli stessi anni, sulle origini del pensiero moderno, che Fassò individua, anziché nella rottura rinascimentale con la cultura cristiana medioevale, nella contaminazione del cristianesimo con la cultura grecoromana che portò al compromesso tomista tra religione e fede, filosofia e religione.

Al pensiero greco, in particolare, Fassò dedicò in quegli anni *La Democrazia in Grecia* (Bologna, 1959), un lavoro che, forse perché ritenuto appartenere ad un genere minore, quello delle antologie, non ha ricevuto molta attenzione da parte della critica e che invece rappresenta un momento importante nella riflessione del filosofo del diritto bolognese, sia sotto il profilo metodologico, sia sotto il profilo dei contenuti.

Sotto il profilo metodologico il confronto diretto con i testi originali era per Fassò un elemento imprescindibile sia nell'attività di ricerca sia nella didattica.

Nell'introduzione a *La legge della ragione* egli scriveva «bisognerebbe avere per i testi una cura maggiore di quanto mostrino oggi di averne parecchi studiosi, ai quali forse appare occupazione pedestre, oltre che noiosa, la ricerca e il controllo di essi, e che non si rassegnano ad attenersi con pazienza e con disciplina, preferendo fondarsi sull'elaborazione e sull'interpretazione che altri ne han dato...

Questa tendenza a costruire sulle costruzioni altrui, costruite a loro volta su altre costruzioni ancora, senza controllo e senza riesame delle fondamenta ultime su cui quelle poggiavano, porta a perpetuare la cristallizzazione di giudizi e di opinioni che determinate epoche culturali e determinate situazioni degli studi inizialmente giustificavano, e che finiscono col condizionare e con l'opprimere gli studi ulteriori».

Il mancato ricorso alle fonti ha causato, ad esempio, molti fraintendimenti circa il concetto di democrazia. Nel linguaggio moderno, sviluppatosi dalla tradizione giusnaturalistica illuministica – avverte Fassò – si parla per lo più, anche se non esclusivamente, di democrazia come sinonimo di Stato liberale, Stato di diritto o Stato costituzionale e si tende a ridurla a libertà ed eguaglianza, pensando realizzata da questi due elementi quella sovranità del popolo che “democrazia” propriamente significa.

Alla luce di tale uso è apparso sì dissonante il fatto che gli autori greci, pur esaltando i principi di libertà e di eguaglianza, non fossero generalmente favorevoli alla democrazia, ma molti non se ne sono domandati neppure il perché oppure si sono accontentati di spiegazioni superficiali ed inadeguate.

L'analisi dei testi compiuta da Fassò con sottile equilibrio tra esegesi e traduzioni “sempre molto fini” – come riconosce un grecista quale Carlo Del Grande – permette di determinare che nei sette o otto secoli di vita nel mondo greco il termine democrazia ha indicato cose diverse e che in particolare tra il V e il IV secolo esso viene usato per indicare il governo del popolo, inteso come classe, mentre prima e dopo viene usato come sinonimo di *ισονομία*, cioè eguaglianza di fronte alle leggi. Tale analisi porta Fassò a concludere che, in generale, i pensatori greci non sono avversi alla democrazia formale, anzi, proprio per salvare gli elementi caratterizzanti di essa, quali la libertà e l'eguaglianza, condannano la democrazia nel suo aspetto sostanziale, cioè come governo di classe, come dittatura del popolo, trasformatosi in un monarca superiore alle leggi.

Sotto il profilo dei contenuti, poi, *La Democrazia in Grecia*, vede emergere i grandi temi che sarebbero divenuti centrali nelle elaborazioni maggiori di Fassò, a partire dall'idea del diritto naturale come *ορθος λογος*, come espressione della ragione, che all'uomo è dettata dalla sua stessa natura, le cui prime manifestazioni Fassò individua nel pensiero dei sofisti insieme alle altre due versioni in cui il diritto naturale si è costantemente presentato nella storia del pensiero filosoficogiuridico, quella naturalistica e quella volontaristica.

E' importante inoltre sottolineare il valore di impegno civile che il filosofo bolognese riconosceva al testo e che ad esso venne riconosciuto dalla traduzione in greco moderno del 1971, diffusa clandestinamente in Grecia da alcuni giovani studenti all'epoca della dittatura militare come testimonianza della vitalità dell'idea democratica. Tale valore emerge da una corrispondenza con Bobbio² all'inizio degli anni Settanta, in

² La corrispondenza tra Fassò e Bobbio è raccolta nell'archivio privato della famiglia Fassò dove ho rinvenuto sia le lettere di Bobbio e Fassò, sia le minute di Fassò a Bobbio. Parte di tale corrispondenza è stata da me pubblicata nel saggio (FARALLI, Carla. Sulla annosa e ricorrente disputa tra positivisti e giusnaturalisti. Norberto Bobbio e Guido Fassò, in Punzi A. (a cura di), *Metodo, linguaggio, Scienza del diritto. Omaggio a Norberto Bobbio (1909-2004)*. *Quaderno della Rivista Internazionale della Filosofia del Diritto*, Milano, v. 6, p. 145-154, 2007).

una situazione di grave tensione per il nostro paese. Il 27/1/1972 Fassò scriveva a Bobbio: «sto occupandomi di nuovo quest'anno, per il corso di storia delle dottrine politiche di cui ho l'incarico a Lettere, del pensiero politico greco, e mi vengono i brividi quando leggo agli studenti la discussione che da Solone a Polibio, tutti gli scrittori greci fanno della situazione che precede e genera la tirannide, sembra cronaca di oggi. Bene speriamo che in 2500 anni qualcosa sia potuto cambiare, il che temo equivale a dire: speriamo che qualche santo ci aiuti!».

Alle riflessioni di Fassò, Bobbio il 14/2/1972 rispondeva: «questa nostra democrazia è divenuta sempre più un guscio vuoto, o meglio, un paravento dietro cui si nasconde un potere sempre più corrotto, sempre più incontrollato, sempre più esorbitante... Democrazia di fuori, nella facciata. Ma dietro la tradizionale prepotenza dei potenti che non sono disposti a rinunciare nemmeno a un'oncia del loro potere, e lo mantengono con tutti i mezzi, prima di tutto con la corruzione... La democrazia non è soltanto metodo, ma è anche un ideale: è l'ideale egualitario. Dove questo ideale non ispiri i governanti di un regime che si proclama democratico, la democrazia è un nome vano. Io non posso separare la democrazia formale da quella sostanziale. Ho il presentimento che dove c'è soltanto la prima un regime democratico non è destinato a durare... Sono molto amaro, caro amico. Ma vedo questo nostro sistema politico sfasciarsi poco a poco... a causa delle sue interne, profonde, forse inarrestabili degenerazioni...».

3. La convinzione filosofica di Fassò, maturata con gli studi precedenti, della relatività della ragione, che è storica e che pure storicamente è imprescindibile condizione di ogni umana convivenza, e la sua interpretazione storiografica dell'etica moderna trovano una formulazione unitaria ne *La legge della ragione* (Bologna, 1964), opera fondamentale per la comprensione della sua peculiare posizione giusfilosofica.

In essa Fassò, senza la pretesa di fare una storia dell'idea del diritto naturale, ne ripercorre le tappe fondamentali e sostiene, spezzando così lo schema idealistico-spiritualista che vede il momento oggettivo nel mondo classico e quello soggettivo nel mondo moderno, che nonostante il carattere cangiante e multiforme di essa è possibile scoprirne una certa continuità dai sofisti ai giorni nostri. Tale continuità che egli individua nella funzione di educare gli uomini ad organizzare razionalmente la loro convivenza, costituisce una delle eredità più feconde trasmesse, attraverso la cultura medioevale, dal pensiero grecoromano a quello moderno fino al mondo contemporaneo. Fassò mostra infatti la validità anche odierna del giusnaturalismo storicistico, di un diritto naturale cioè che, sorgendo dalla concretezza storica della società interpretata dalla ragione, si ponga come limite alla onnipotenza dello stato e come garanzia di difesa delle libertà umane.

La legge della ragione si risolve così, come l'ha definita Bobbio, in un "appassionante rivalutazione" del diritto naturale e dell'etica della ragione – in antitesi

all'etica volontaristica – “l'unica possibile etica moderna autrice e ispiratrice dello stato democratico-liberale”.

La rivalutazione del diritto naturale, di cui parla Bobbio, nasceva in Fassò da un bisogno di realismo, quello stesso bisogno di realismo che lo porta alla tavola rotonda sul positivismo giuridico tenutasi a Pavia nel 1966 a criticare l'atteggiamento “puro” o “logico-formale” dei giuspositivisti che “costituisce un espediente comodo, relativamente facile per trattare del diritto semplificando arbitrariamente il problema di quest'ultimo, che non è semplice e neppure semplificabile”. Tentati «dalla serena del sistema», i giuspositivisti, secondo Fassò, sacrificano al sistema “la realtà della materia” che essi trattano, cioè del diritto, “scarnificandolo”, fino ad aver in mano solo quella parte di esso che si adatta a essere posta in sistema, facendo in tal modo un discorso assolutamente astratto che prescinde in modo totale dalla realtà e dalla storia».

Il positivismo giuridico risponde, secondo Fassò, ad una fase dell'evoluzione della società che ormai si è conclusa: «era la teoria giuridica adatta alla società statica anteriore alla rivoluzione industriale – egli scrive –, alla società i cui valori non cambiavano perché non ne cambiavano le strutture e perciò gli interessi e gli ideali. In una società, in movimento continuo e rapido quale è la società di oggi, la considerazione del diritto entro lo schema del positivismo è fatalmente una considerazione astratta e quindi, nella migliore delle ipotesi, sterile, ma che può anche essere dannosa e ingiusta».

Di qui “l'appassionata rivalutazione” – come la chiama Bobbio – del diritto naturale, ma non di un diritto naturale extrastorico, immutabile ed eterno, bensì di un diritto naturale inteso come sintesi di ragione e di storia alla maniera della *common law* britannica. Fassò stesso definisce, in una lettera a Bobbio, del 6/1/1972, questo suo giusnaturalismo «realismo o giusnaturalismo sociologico, se è lecito usare quest'espressione», un giusnaturalismo che A. Giuliani riconduce alla “rivolta contro il formalismo”, sottolineando come l'inserimento di un'ampia trattazione delle correnti antiformalistiche nel terzo volume della *Storia della filosofia del diritto* costituisca una novità culturale nel nostro paese.

D'altra parte nell'ultimo capitolo della sua *Storia della filosofia del diritto*, dedicato alla filosofia dei nostri giorni, Fassò indica, quale caratteristica essenziale del neogiusnaturalismo, l'esigenza di conciliare l'idea di diritto naturale con la storia, con la società, la cui “natura” non può essere che la storia. «L'idea del diritto naturale a cui oggi i giusnaturalisti guardano – si legge nel capitolo citato – è più prossima a quella, di origine sociologica, del diritto libero o a quella, kantiana, della giustizia come principio formale, che non a quella sostenuta per secoli dal giusnaturalismo tradizionale, richiamantesi a un codice eterno e definito di norme perfette. Del giusnaturalismo di ogni specie e di ogni tempo ciò che il giusnaturalismo attuale conserva è la negazione della riduzione del diritto alle sole norme poste dalla volontà del legislatore: negazione che esso compie sia

per un'esigenza politica di salvaguardia delle libertà dell'individuo e dei gruppi sociali minori, sia per la constatazione storica e sociologica dell'efficacia (e perciò in definitiva della validità) delle norme non statuali, sia infine per la necessità politico-sociale, oltre che etica, di adattare il diritto alla sempre più rapida trasformazione della società, a cui la legislazione dello Stato non riesce ad adeguarsi».

Parallelamente alla professione di fede nel giusnaturalismo, Fassò compie nella *Legge della ragione* una critica serrata del volontarismo e dell'irrazionalismo in tutte le manifestazioni giuridicopolitiche ed etiche. Sugli stessi sistemi, ma a livello più divulgativo, nel senso più alto del termine, il volumetto *Il diritto naturale* (Milano, 1964), che raccoglie una serie di conversazioni radiofoniche destinate quindi a un pubblico non specialistico e che costituisce – come è stato detto – “uno dei riassunti più chiari e precisi della problematica storica del diritto naturale, scritto con un linguaggio semplice, ma rigorosamente scientifico”.

A coronamento e sintesi, per così dire, delle ricerche precedenti, Fassò pubblica nel 1966 il primo volume, *Antichità e Medioevo*, della sua *Storia della Filosofia del Diritto*, seguito nel 1968 dal secondo, *L'età moderna*, e nel 1970, puntualmente, dal terzo e ultimo, *Ottocento e Novecento*. Si tratta della più completa, accurata ed aggiornata storia generale della filosofia del diritto che mostra ancora oggi grande vitalità, quella stessa che le riconosceva all'inizio degli anni '90 John Kelly nella sua *Short History of Western Legal Theory* (Oxford, 1992). Quindi ben aveva visto Vittorio Frosini che al suo apparire scrisse: “è un'opera destinata a durare nel tempo come fondamentale”.

Essa venne a colmare una lacuna assai sentita nella cultura e nella manualistica italiana, in quanto prima di Fassò nessun filosofo del diritto si era mai accinto ad elaborare una traccia compiuta e criticamente valida della disciplina nella sua evoluzione storica. La situazione, peraltro, non era solo italiana: prova ne siano le traduzioni, quella spagnola del 1978/79 riguardante tutti e tre i volumi, e quella francese, promossa da M. Villey, del 1979, limitata al solo terzo volume. Traduzioni inglesi erano auspicate da A. Campbell (*Philosophy*, 1970) e da V. Bourke (*The Modern Schoolman*, 1969/70).

L'opera, di indirizzo prevalentemente didattico – ma non solo – spazia da Omero al realismo americano, dalla Patristica alle teorie sovietiche con un discorso lineare e puntualissimo, condotto in stretta aderenza ai testi «facendo parlare il più possibile direttamente gli autori»; essa non si esaurisce, però, in una semplice esposizione di dati, anzi riflette efficacemente i tratti della personalità giusfilosofica di Fassò. Vi si trova, ad esempio, chiaramente riaffermata la sua visione di S. Tommaso come filosofo laico, prima whig, vale a dire come colui nel quale culmina la tradizione razionalistica aristotelica e stoica e che fonda le premesse di una morale al cui centro è l'uomo, la cui

fonte è la ragione umana e il cui fine è la società storica e di Grozio, quale sostenitore di diritto naturale e diritto storico.

Fassò era profondamente convinto che, tra i tanti modi in cui si può insegnare la filosofia del diritto, il migliore fosse trattarne storicamente, «mostrando i problemi filosofici del diritto nel loro nascere nella coscienza dell'umanità e nel loro svilupparsi attraverso le varie epoche e le varie fasi della vita civile. Chi voglia poi trattare di essi in forma teorica o, come si suol dire, sistematica, può farlo ugualmente, a mano a mano che la storia glieli vien presentando; ma non può *giustificarli*, farli cioè apprezzare, né farli intendere nel loro pieno significato, se non li abbia mostrati nella loro necessità, nel loro nascere non solo dall'esperienza dell'individuo, ma dall'esperienza storica dell'umanità. Lo studio storico li proporrà prima o poi tutti, da quelli che maturano già nella coscienza dell'uomo greco; e ne mostrerà successivamente il precisarsi e l'approfondirsi, l'evolversi o il cedere il passo ad altri, fino a divenire quelli che si presentano oggi a noi: a noi che non possiamo veramente intenderli o penetrarli se non ne riviviamo questa spesso millenaria maturazione».

La *Storia della Filosofia del Diritto* di Fassò non si rivolge tuttavia solo agli studenti, ma agli studiosi in generale e in particolare al giurista, al quale «il conoscere quali problemi abbia suscitato nei secoli il diritto e quali atteggiamenti l'uomo abbia assunto rispetto ad essi» può essere utile per «intendere l'intera dimensione del fenomeno giuridico, che egli è portato generalmente a considerare sotto il profilo oggettivamente scientifico». D'altra parte lo studio del diritto, disciplina tipicamente umana, non deve avere carattere meramente tecnico e conseguentemente «una cultura appunto umana e perciò filosofica per chi segue quello studio è pur necessaria».

E Fassò seppe coniugare doti di fine filosofo ed attento giurista, come testimonia l'ultimo suo libro *Società, legge e ragione*, pubblicato pochi mesi prima della morte (Milano, 1974).

Esso raccoglie una serie di saggi usciti negli ultimi vent'anni: tali saggi sono raggruppati non seguendo l'ordine cronologico, ma seguendo una linea organica e appaiono come capitoli di un discorso unitario che si svolge lungo due direzioni fondamentali, corrispondenti alle due parti del libro: la prima «Legge o giustizia?», la seconda «Le radici naturali del diritto».

Come in una sorta di testamento spirituale, Fassò da un lato vi riafferma la sua fede nella ragione come difesa contro ogni forma di volontarismo politico e giuridico e rappresenta la legge come mediazione razionale tra le necessità della regola e l'aspirazione della giustizia, che trova il suo fondamento di validità nell'essere espressione della ragione incanalata nella storia. Dall'altro lato, poi, il filosofo del diritto bolognese vi ribadisce la rivalutazione della funzione storica del giusnaturalismo in quanto elemento razionalizzatore della vita sociale.

Nell'introduzione a quest'opera Fassò insiste con passione sulla continuità del suo pensiero dalle opere giovanili a quelle della maturità: «ho insistito ora più su alcuni, ora più su altri lati, ho usato [...] in diversi tempi parole diverse, ma nella sostanza ho continuato a ripetere la stessa cosa: che il diritto nasce dalla natura umana, la quale è natura storica e natura sociale. Ho rifiutato dapprima, sotto le suggestioni dell'antigiusnaturalismo del tempo in cui ero cresciuto, di chiamare *naturale* un siffatto diritto; più tardi, dopo aver approfondito la conoscenza storica del giusnaturalismo ed essermi meglio chiarito la parte che esso ha avuto nella difesa della libertà contro l'assolutismo politico, mi sono deciso a designare con quell'aggettivo in realtà equivoco il diritto che la ragione ritrova nella natura della società: sempre intendendolo però come ordine che nasce dalla storia, e nel quale l'uomo non può non essere inserito proprio per la sua dimensione storica, che è la sua dimensione essenziale».

4. L'opera di Fassò è stata definita da Lombardi Vallauri (in *Amicizia, carità e diritto*, Milano, 1974) – con una definizione che lo stesso Fassò giudicò molto acuta – come un dittico che da un lato afferma la sopraggiuridicità dell'etica intesa come esperienza religiosa e dall'altro riconosce la funzione essenziale della ragione giuridica nel mondo, dove ogni individuo limita e contraddice gli altri e dove una norma di coesistenza è indispensabile.

Di questo dittico la prima tavola ha per orizzonte la dimensione oltremondana compiutamente delineata in *Cristianesimo e Società*, la seconda la storia nella quale dispiega la sua funzione la “ragione giuridica”, ossia il diritto in quanto ragione. Fu proprio la constatazione di questa funzione essenziale della razionalità del diritto e lo studio della vicenda stoica in cui essa si manifestò (culminato, come si è detto, nel volume *La legge della ragione*) a condurre Fassò, come abbiamo visto, a rivalutare la prospettiva del giusnaturalismo, fondato però non più sull'astratta ragione illuministica, ma sulla ragione storica.

Questa prospettiva lo indusse, per un verso, come abbiamo accennato ad assumere posizioni polemiche nei riguardi del positivismo giuridico, ma, per l'altro, a riconoscere il valore della legalità positiva, in quanto essa sia espressione di razionalità. Un simile atteggiamento si coglie a pieno in uno degli ultimi saggi di Fassò in tema di interpretazione e di funzione del giudice (*Il giudice e la realtà sociale*, 1972, nel già citato *Società, legge e ragione*).

In esso Fassò sottolineava la necessità di rivedere il rapporto tra giudice e legge di fronte alla trasformazione delle società contemporanee, ma rilevava con forza che la crisi del diritto sotto forma di legge non potrà mai essere superata da un diritto lasciato alle decisioni imprevedibili e incontrollabili dei giudici che creino diritto secondo le loro convinzioni personali. Infatti la giurisprudenza creatrice può sì condurre al liberalismo del

giudice Holmes (ma, in America, in una cultura di *common law*), ma anche al decisionismo di stampo nazional socialista.

Per conciliare i pregi del diritto in forma di legge con quelli del diritto creato dal giudice, evitandone i rispettivi difetti – egli proponeva – le leggi dovrebbero essere sottoposte ad un giudice unico che possa ricondurre il diritto alla coscienza del popolo, negando legittimità alle norme contrastanti con ciò che la ragione nei vari momenti della storia riconosce come diritti inviolabili dell'uomo. Non sarebbe nulla di rivoluzionario – egli concludeva – ma solo l'applicazione della Costituzione.

Nella rapida trasformazione del nostro tempo, caratterizzata spesso da un acceso irrazionalismo, il richiamo di Fassò alla funzione razionalizzatrice del diritto, merita – io credo – di non essere lasciato cadere.

Bologna, marzo de 2013.

Referências

FARALLI, Carla. I momenti della riflessione critica su Guido Fassò e Bibliografia degli scritti su Guido Fassò. In: FASSÒ, G. *Scritti di filosofia del diritto*. A cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini. Milano: Giuffrè, 1982. 3v.

FARALLI, Carla. Sulla annosa e ricorrente disputa tra positivisti e giusnaturalisti. Norberto Bobbio e Guido Fassò, in Punzi A. (a cura di), *Metodo, linguaggio, Scienza del diritto. Omaggio a Norberto Bobbio (1909-2004)*. *Quaderno della Rivista Internazionale della Filosofia del Diritto*, Milano, v. 6, 2007.

FASSÒ, Guido. *Cristianesimo e società*. Milano: Giuffrè, 1956.

FASSÒ, Guido. Genesi storica e genesi logica della filosofia della Scienza Nuova. *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, Milano, v. 25, p. 319-336, 1948.

FASSÒ, Guido. I “quattro autori” del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova. Milano: Giuffrè, 1949.

FASSÒ, Guido. *Il diritto naturale*. Milano: ERI Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 1964.

FASSÒ, Guido. *Il Vico nel pensiero del suo primo traduttore francese*. Bologna: Azzoguidi, 1947.

FASSÒ, Guido. *La Democrazia in Grecia*. Bologna: Il Mulino, 1959.

FASSÒ, Guido. *La legge della ragione*. Bologna: Il Mulino, 1964.

FASSÒ, Guido. *La storia come esperienza giuridica*. Milano: Giuffrè, 1953.

FASSÒ, Guido. *Scritti di filosofia del diritto*. A cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini. Milano: Giuffrè, 1982. 3v.

FASSÒ, Guido. *Società, legge e ragione*. Milano: Edizioni di Comunità, 1974.

FASSÒ, Guido. *Storia della filosofia del diritto*. Edizione aggiornata a cura di C. Faralli. Roma-Bari: Editori Laterza, 2001. 3v.

FASSÒ, Guido. *Vico e Grozio*. Napoli: Guida, 1971.

TAMASSIA, F. voce Guido Fassò. In: DIZIONARIO Biografico Degli Italiani. Roma: L'Enciclopedia Italiana Treccani, 1995. v. 45.

ZUCCHINI, Giampaolo. Bibliografia degli scritti filosofico-giuridici di Guido Fassò. In: FASSÒ, G. *Scritti di filosofia del diritto*. A cura di E Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini. Milano: Giuffrè, 1982. 3 v.